

Allegato A alla Delibera n. 113/2021 del 29 luglio 2021

**Atto di regolazione recante modifiche all'Allegato "A" alla delibera ART
n. 154/2019.**

SOMMARIO

Modifiche alla Misura 12	3
Modifiche all'Annesso 3	4
Modifiche alle Definizioni	4

Modifiche alla Misura 12

La misura 12 dell'Allegato A alla delibera n. 154/2019 è sostituita dalla seguente

Misura 12 – Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per i CdS di trasporto pubblico locale passeggeri su strada

1. L'IA o, in caso di IA aggregata, ciascuna singola impresa di TPL facente parte dell'IA, adotta gli schemi di contabilità regolatoria (conti economici, stati patrimoniali e dati tecnici) di cui all'Annesso 3, e alloca, secondo i criteri di seguito definiti, le componenti economiche e patrimoniali, in coerenza con il bilancio di esercizio, a ciascun CdS.
In particolare, con riferimento all'Annesso 3:
 - a) adottano gli "Schemi Semplificati" le singole imprese di TPL aventi numero di addetti inferiore a 50 unità, anche qualora facenti parte di IA aggregate, e le IA titolari di CdS il cui valore cumulato di produzione complessivo è inferiore a 4,5 Mvett*km/anno;
 - b) adottano gli "Schemi per Partizione territoriale" le IA titolari di CdS il cui valore cumulato di produzione complessivo è uguale o superiore a 4,5 Mvett*km/anno ed è inferiore a 10 Mvett*km/anno;
 - c) adottano gli "Schemi per Modalità di trasporto" le IA titolari di CdS il cui valore cumulato di produzione complessivo è uguale o superiore a 10 Mvett*km/anno;
 - d) tutte le IA adottano gli schemi di "Riconciliazione con il bilancio".
2. Gli schemi di contabilità regolatoria riguardanti ciascun CdS, ove l'impresa di TPL sia titolare di più contratti o eserciti più attività, sono forniti in maniera separata da:
 - a) altri CdS per la stessa o altre modalità di trasporto passeggeri;
 - b) altri servizi di interesse economico generale (SIEG);
 - c) altre attività di tipo commerciale non accessorio.
3. Ai fini della redazione della contabilità regolatoria, le componenti economiche e patrimoniali riguardanti la gestione dei servizi afferenti a ciascun CdS potranno risultare:
 - a) di diretta ed esclusiva pertinenza del centro di costo rappresentato dal CdS stesso;
 - b) riferibili solo in parte a uno specifico CdS, in tal caso devono essere allocate in base a specifici *driver*, di cui al successivo punto 6.
4. Gli schemi di contabilità regolatoria distinguono le componenti economiche e patrimoniali, (i) per ciascun CdS di TPL su strada e (ii) per la totalità delle attività esercite dall'impresa di TPL non soggette a OSP.
5. L'IA o, in caso di IA aggregata, ciascuna singola impresa di TPL facente parte dell'IA, provvede all'allocazione diretta delle componenti economiche e patrimoniali che risultino oggettivamente ed esclusivamente di pertinenza di uno specifico CdS e, in caso di adozione degli schemi di cui al precedente punto 1, sub. b) e c), di ciascuna pluralità di servizi di trasporto ivi compresa.
6. Per le componenti economiche e patrimoniali di pertinenza di diversi CdS e/o di una pluralità di servizi di trasporto compresi in uno specifico CdS, o di altre attività svolte dall'IA, l'allocazione a ciascun CdS avviene in maniera oggettiva e analitica, sulla base di specifici *driver* utilizzati da ciascuna impresa di TPL in ragione della loro idoneità a misurare i consumi di risorse o la destinazione degli asset, seguendo principi di causalità e pertinenza sulla base della metodologia FDC (*Fully Distributed Costing*) e motivando le proprie scelte nella relazione illustrativa di cui al successivo punto 9. In alternativa, l'IA potrà utilizzare i *driver* definiti dall'Autorità, di cui all'Annesso 3 (Elenco *driver*); in caso di IA aggregata, i *driver* adottati da ciascuna singola impresa di TPL possono essere differenti.

7. Le componenti economiche e patrimoniali ascrivibili al complesso delle unità organizzative dell'IA sono attribuite a uno specifico CdS in maniera oggettiva e analitica, sulla base di specifici driver utilizzati da ciascuna impresa di TPL e motivando le proprie scelte nella relazione illustrativa di cui al successivo punto 9. In alternativa utilizzando i criteri di ripartizione definiti dall'Autorità all'Annesso 3 (Elenco *driver*); in caso di IA aggregata, i driver adottati da ciascuna singola impresa di TPL possono essere tra loro differenti.
8. In termini generali, possono essere attribuite a ciascun CdS esclusivamente le componenti economiche e patrimoniali che, alla luce del criterio di pertinenza, risultano ascrivibili all'ordinario processo produttivo.
9. Annualmente, ogni singola impresa di TPL, anche qualora facente parte di IA aggregata, trasmette all'Autorità gli schemi di contabilità regolatoria relativi all'esercizio precedente, di cui all'Annesso 3, entro 60 giorni dall'approvazione del proprio bilancio d'esercizio, specificando il CdS interessato e utilizzando i *format* e le specifiche istruzioni tecniche di supporto alla compilazione resi disponibili sul sito *web* istituzionale dell'Autorità; gli schemi sono corredati di una relazione illustrativa dei contenuti, la metodologia e le scelte di allocazione adottate. In caso di IA aggregata, il soggetto aggregante trasmette gli "Schemi Semplificati", di cui al precedente punto 1, sub. a), con esclusivo riferimento alle eventuali componenti economiche e patrimoniali, afferenti al CdS interessato, non riconducibili ad attività svolte dalle singole imprese di TPL che compongono l'IA.
10. I predetti schemi di contabilità regolatoria e la relazione illustrativa sono accompagnati da una certificazione, predisposta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2409 *bis* del Codice Civile, dal revisore legale dei conti, dal collegio sindacale o da una società di revisione, attestante la conformità degli stessi ai criteri di cui alla presente Misura, nonché alla procedura interna e relativo piano dei conti adottati dall'IA per ottemperarvi.

Modifiche all'Annesso 3

L'Annesso 3 all'Allegato "A" alla delibera n. 154/2019, è sostituito dall'Annesso 3 al presente Allegato "A"

Modifiche alle Definizioni

In conseguenza della revisione della Misura 12 e dell'Annesso 3, di cui all'Allegato "A" alla delibera n. 154/2019, a fini di coordinamento, nelle "Definizioni" contenute nel medesimo Allegato sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera o) è sostituita dalla seguente:

o) *Impresa Affidataria (IA): l'impresa di TPL che stipula un nuovo CdS con l'EA competente, per l'erogazione dei servizi di TPL oggetto di affidamento, sia che si tratti di un nuovo gestore che del GU. Con IA aggregata si intende una IA costituita da un'aggregazione di imprese, nelle forme previste dalla normativa vigente, ciascuna delle quali risulti chiaramente identificata in sede di affidamento, escluse le imprese in subappalto.*

b) la lettera cc) è sostituita dalla seguente:

cc) *Servizi di trasporto pubblico locale: servizi "di trasporto di passeggeri di interesse economico generale offerti al pubblico senza discriminazione e in maniera continuativa" (cfr. art. 2, lett. a), del regolamento (CE) 1370/2007), su cui insistono obblighi di servizio pubblico, effettuati su strada (inclusi filobus, tram e metropolitane) e per ferrovia, in ambito locale (urbano, suburbano, extraurbano) e/o regionale. Ai fini della perimetrazione della partizione territoriale di riferimento, di cui ai relativi schemi di contabilità regolatoria previsti alla Misura 12, punto 1, sub. b), si adottano le seguenti definizioni:*

- *TPL urbano/suburbano: servizi svolti nell'ambito del territorio di un singolo Comune e/o di collegamento con i Comuni ad esso conurbati, che si caratterizzano per una forte capillarità nel territorio degli stessi, con elevata frequenza e densità di fermate;*

- *TPL extraurbano/regionale: servizi svolti nel territorio di più Comuni in ambito provinciale e/o regionale, non rientranti nella fattispecie precedente, comprese le linee interregionali che collegano due Regioni confinanti.*

La lettera dd) è sostituita dalla seguente:

*dd) Valore di produzione: percorrenze previste dal CdS di TPL su strada, espresse in unità di misura del servizio (u.d.m.) quale vett*km (o corsa*km), a sua volta distinguibile nelle seguenti u.d.m. specifiche per modalità di servizio interessato (cfr. d.m. 157/2018, art. 2, comma 1): “bus*km” per servizi automobilistici e di filovia, “treno*km” per servizi con modalità tranviaria e metropolitana (e ferroviaria regionale); nel caso in cui il CdS comprenda anche servizi di trasporto per via navigabile interna, ai sensi della Misura 1, punto 8, dell’Allegato “A” alla delibera, la u.d.m. è espressa in “corsa*miglio”. Ai fini del calcolo del valore complessivo di produzione di un CdS multimodale, sono sommate le differenti u.d.m. per ciascuna modalità di trasporto interessata.*